

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica



REG. n.4000 PGI-A
ISO 9001:2008

Il Responsabile del Procedimento

Prot.13388/05-02
FR\ac

Bologna, 31/01/2012

OGGETTO: PR 25/2011. CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'EDIFICIO ATRIO, PARCHEGGIO INTERRATO E PARCHEGGI DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA – RISPOSTA VOSTRO QUESITO DEL 27.1.2012 prot.n.2012/208

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 27 gennaio 2012 prot.n.2012/208, conservata in atti al prot.n.12072 del 30 gennaio 2012, si comunica quanto di seguito esposto.

Quesito 1) *“Può essere utilizzato il modello di partecipazione da voi predisposto eliminando le parti che riguardano il possesso delle attestazioni di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione ai sensi del DPR 34/2000 e la cifra d'affari per lavori e sostituendo le stesse con la specifica che non saranno eseguiti direttamente i lavori oggetto della concessione?”*


Per il combinato disposto dell'art. 146, D. Lgs 163/2006 e s.m.i., del punto 2.2.II del bando di gara e dell'art. 95, D.P.R. 207/2010 il concorrente (che intende partecipare alla gara) potrà indicare di non essere in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori, oggetto della concessione, soltanto dichiarando che appalterà a terzi il 100% dei medesimi lavori (resta salva, naturalmente, l'applicazione degli artt. 149 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

In tale eventualità il concorrente potrà utilizzare il modello di partecipazione predisposto, cancellando le parti che riguardano solo il possesso delle attestazioni di qualificazione di costruzione ai sensi del DPR 34/2000 e la cifra d'affari per lavori e sostituendo le stesse con la specifica che i lavori saranno appaltati a terzi in percentuale pari al 100%, fermo restando l'applicazione degli artt.149 e ss. del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.

Quesito 2) *“è necessario, già in fase di prequalifica, indicare o costituire un'associazione temporanea di imprese con il soggetto incaricato della progettazione che possieda i requisiti di cui al paragrafo 2.3. del disciplinare di gara, oppure il medesimo soggetto potrà essere indicato o associato al momento della presentazione dell'offerta?”*

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica
Via Altura, 7 - 40139 Bologna
Tel. +39.051.6225580 fax +39.051.6225136
Antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



L'eccezione prevista dall'art.95 comma 3 del DPR n.207/2010 riguarda solo l'ipotesi in cui il concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, non anche la progettazione.

Ai fini della partecipazione alla gara occorre, pertanto, già in fase di prequalifica, indicare un soggetto incaricato della progettazione o costituire, con il medesimo, un'associazione temporanea di imprese.

Il concorrente dovrà dunque essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, compresi quelli di cui al paragrafo 2.3. del disciplinare – si ribadisce già in fase di prequalifica; ciò a pena di esclusione dalla gara.

A ciò fa eccezione solo quanto prescritto in risposta al quesito 1).

Quesito 3) “è eventualmente possibile costituirsi in associazione temporanea di imprese con il costruttore (in possesso dell'attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione o di sola costruzione) o utilizzare l'avvalimento, al momento della presentazione dell'offerta (quindi prequalificandosi come impresa singola)?”

Il concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara già in fase di prequalifica

Pertanto il soggetto, che intende partecipare alla gara, eseguendo i lavori con la propria organizzazione di impresa, dovrà essere (già in fase di prequalifica) in possesso (oltre che di tutti gli altri requisiti prescritti dalla medesima *lex specialis*) anche

- dell'attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione; oppure
- dell'attestazione di qualificazione di sola costruzione e dei requisiti del progettista di cui all'art.2.3. del disciplinare.

Il possesso di dette attestazioni e/o dei requisiti del progettista potranno essere soddisfatti, qualora il concorrente ne fosse sprovvisto, o costituendo un'associazione temporanea di imprese oppure utilizzando l'istituto dell'avvalimento.

Qualora invece il soggetto, che intenda partecipare alla gara, dichiarando di non eseguire direttamente i lavori, dovrà attenersi a quanto sopra precisato in risposta al quesito 1.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Francesco Rainaldi